

dossier

XIX Legislatura

Febbraio 2026

Schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva
(UE) 2024/1203, sulla tutela
penale dell'ambiente, che
sostituisce le direttive
2008/99/CE e 2009/123/CE

Atto del Governo n. 375



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 330



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 436

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONI.....	2
Articolo 1 (<i>Oggetto e ambito di applicazione</i>).....	2
Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	2
TITOLO II MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ AMBIENTALE	2
Articolo 3 (<i>Modifiche al codice penale</i>).....	2
Articolo 4 (<i>Produzione e commercio di sostanze ozono lesive</i>).....	3
Articolo 5 (<i>Produzione e commercio di gas a effetto serra</i>)	4
Articolo 6 (<i>Disposizioni applicabili</i>).....	4
Articolo 7 (<i>Pubblicazione della sentenza di condanna</i>).....	4
TITOLO III MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	4
Articolo 8 (<i>Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</i>)	4
TITOLO IV ALTRE DISPOSIZIONI	5
Articolo 9 (<i>Raccolta e trasmissione dei dati statistici</i>)	5
Articolo 10 (<i>Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale</i>)	5
Articolo 11 (<i>Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali</i>).....	6
Articolo 12 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	6

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	375	
Titolo breve:	Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE	
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
Commissione competente:	Senato	Camera
	2 ^a (Giustizia) <i>in sede consultiva</i>	Assegnazione primaria: II Giustizia
	4 ^a (Politiche dell'Unione europea), 5 ^a (Bilancio) e 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) <i>in sede osservazioni</i>	Deliberazione di rilievi: V Bilancio e Tesoro Esame per i profili di compatibilità normativa UE: XIV Politiche dell'Unione Europea

PREMESSA

L’A.G. 375 reca lo schema di decreto relativo all’attuazione dell’articolo 9 della legge n. 91 del 13 giugno 2025 - con cui il Parlamento ha delegato il Governo al recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 (sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE) entro il 21 gennaio 2026 - specificando i principi e i criteri guida da rispettare nell’esercizio della delega. In particolare, la legge-delega dispone di apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della citata direttiva, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all’articolo 5 della medesima direttiva, anche per le persone giuridiche; di apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni della direttiva in materia di congelamento e confisca, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati ivi previsti; di prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall’articolo 19 della direttiva. Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il 21 maggio 2026.

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 ***(Oggetto e ambito di applicazione)***

L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema di decreto in esame, stabilendo che lo stesso attua la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE¹.

Articolo 2 ***(Definizioni)***

L'articolo 2, alle lettere *a)* e *b)*, riprende le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva. In particolare, si prevede che, ai fini dello schema di decreto in esame, si intende:

- “habitat all'interno di un sito protetto”: l'habitat di specie per cui una zona che è classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE (c.d. “direttiva uccelli”), o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE (c.d. “direttiva habitat”) o per cui un sito è classificato come di importanza comunitaria, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;
- “«ecosistema»: il complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

TITOLO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ AMBIENTALE

Articolo 3 ***(Modifiche al codice penale)***

L'articolo 3, alle lettere *a)-g)*, reca una serie di modifiche al codice penale volte a dare attuazione agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2024/1203, nonché all'art. 9, comma 1, lett. *a)*, della legge delega (n. 91 del 2025).

¹ La direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, sostituisce la direttiva 2008/99/CE, prevedendo, altresì, che cessi di applicarsi la direttiva 2009/123/CE sulle misure di diritto penale contro l'inquinamento delle navi (entrambe le direttive previgenti sono state recepite nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121). In sintesi, la direttiva (UE) 2024/1203 individua le condotte che, compiute intenzionalmente oppure per grave negligenza, che costituiscono reato, riprendendo ed integrando quanto disposto dalle direttive previgenti. La nuova disciplina, inoltre, reca modifiche alle disposizioni in materia di sanzioni, introducendo specifiche indicazioni sui livelli massimi di pena per talune fattispecie di reato, nonché la previsione di sanzioni supplementari. Ulteriori aspetti innovativi rispetto alla disciplina previgente riguardano, tra l'altro, le circostanze aggravanti e attenuanti, i termini di prescrizione, le misure di prevenzione e la predisposizione, da parte degli Stati membri, di una strategia nazionale di materia di lotta contro i reati ambientali.

In particolare, interviene sulle disposizioni di cui al titolo VI-*bis* del libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'ambiente, al fine di:

- introdurre un nuovo specifico delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-*bis*.1 c.p.), contemplato dall'art. 3, par. 2, lett. *b*), della direttiva, cui si applicano l'incapacità di contrattare con la p.a. e la confisca allargata;
- modificare la fattispecie di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), ricomprendendovi la nozione di *habitat* e rimodulando la disciplina delle aggravanti;
- innalzare le pene previste in caso di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale o di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-*ter* c.p.);
- introdurre una nozione di abusività rilevante agli effetti della legge penale per cui il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere: in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente; in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni europee; sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione. (nuovo art. 452-*quinquiesdecies* c.p.);
- prevedere, quali circostanze aggravanti applicabili a tutti i reati ricompresi nel titolo VI-*bis*, il profitto di rilevante entità o l'utilizzo di falsa documentazione (nuovo art. 452-*sexiesdecies* c.p.);
- abrogare l'art. 733-*bis* c.p., recante il reato di distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto, la cui fattispecie, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, diviene riconducibile all'art. 452-*bis*.

Articolo 4 **(Produzione e commercio di sostanze ozono lesive)**

L'articolo 4 disciplina la fattispecie incriminatrici relative alla produzione ed al commercio di sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono, nonché quelle relative alla produzione ed al commercio di prodotti contenenti sostanze lesive dell'ozono.

In particolare, il comma 1 punisce con la reclusione da 2 a 5 anni, congiuntamente alla multa da euro 10.000 a euro 80.000 le condotte, commesse abusivamente, di produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, utilizzo o rilascio di sostanze, allo stato puro o sotto forma di miscele, che riducono lo strato di ozono, ai sensi dell'art. 2, lett. *a*) del Regolamento (UE) 2024/590. La norma precisa che non rientrano nel perimetro di operatività della norma incriminatrice in commento i prodotti utilizzati nel settore agricolo, già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Il comma 2 sanziona con le medesime pene prescritte dal comma precedente (reclusione da 2 a 5 anni, congiuntamente alla multa da euro 10.000 a euro 80.000) le condotte, commesse sempre abusivamente, di produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione o utilizzo di prodotti e apparecchiature, o loro componenti, che contengono ovvero il cui funzionamento dipende da sostanze capaci di ridurre lo strato di ozono, in base a quanto stabilito dall'art. 2, lett. *b*) del già richiamato regolamento UE 2024/590. Anche in questo caso, sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma i prodotti utilizzati nel settore agricolo, già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Il comma 3 prevede la punibilità anche a titolo di colpa grave delle condotte disciplinate nei commi precedenti. In questi casi, si prevede una diminuzione delle pene da un terzo a due terzi.

Articolo 5

(Produzione e commercio di gas a effetto serra)

L'articolo 5 disciplina le fattispecie incriminatrici relative alla produzione e commercio di gas a effetto serra. La norma la previsione risultante dal combinato disposto stabilito dall'art. 3, par. 2, lett. *t*) della direttiva UE 2024/1203 e dall'art. 9, comma 1 lett. *a*) della L. n. 91 del 2025 (cd. legge di delegazione europea 2024)

In particolare, il comma 1 stabilisce che chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera *a*), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.

Il comma 2 prevede che chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.

Articolo 6

(Disposizioni applicabili)

L'articolo 6 stabilisce che ai reati di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 452-*decies* (Ravvedimento operoso), 452-*undecies* (Confisca) e 452-*duodecies* (Ripristino dello stato dei luoghi) del codice penale.

Articolo 7

(Pubblicazione della sentenza di condanna)

Il comma 1 stabilisce che la condanna per i reati di cui al titolo VI-*bis* del codice penale e di cui al presente titolo importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell'articolo 36 (pubblicazione della sentenza penale di condanna) del codice penale.

Il comma 2 prevede che i dati personali della persona condannata siano riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

TITOLO III

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Articolo 8

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

L'articolo 8 apporta alle lettere *a*) e *b*) alcune modifiche all'articolo 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali.

In particolare, la disposizione dà attuazione agli articoli 6 e 7 della direttiva europea, recependone i contenuti e realizzando, al contempo, la previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), della legge di delega. L'intervento normativo mira ad ampliare il catalogo dei reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente; inasprire il trattamento sanzionatorio pecuniario e introdurre un sistema di aggravamento automatico delle sanzioni in presenza di specifiche aggravanti ambientali.

TITOLO IV ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 9 (Raccolta e trasmissione dei dati statistici)

Il comma 1 prevede che il Ministero della giustizia invii ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui al libro II, titolo VI-*bis*, del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai delitti di cui al presente decreto:

- *a)* numero di reati iscritti per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;
- *b)* numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;
- *c)* numero delle persone fisiche: 1) nei cui confronti è stata esercitata azione penale; 2) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;
- *d)* numero degli enti: 1) nei cui confronti è stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 2) nei cui confronti è stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- *e)* la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero della giustizia sia tenuto alla pubblicazione, con cadenza triennale, dei dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

Articolo 10 (Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale)

Il comma 1 istituisce, presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, al fine di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nel contrasto dei reati ambientali di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203. La disposizione individua la composizione del Sistema, includendovi: il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e un suo delegato; i Procuratori generali presso le Corti d'appello e i loro delegati; il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e un suo delegato. La scelta di collocare il Sistema presso la Procura generale presso la Corte di cassazione risponde all'esigenza di assicurare un coordinamento di livello nazionale, coerente con le funzioni di indirizzo e raccordo attribuite a tale ufficio.

Il comma 2 attribuisce al Procuratore generale presso la Corte di cassazione la responsabilità del funzionamento del Sistema, nell'ambito delle attività di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006. È previsto che il Procuratore generale convochi le riunioni del Sistema con cadenza almeno annuale, con la possibilità di estenderne la partecipazione a rappresentanti di uffici giudiziari non formalmente componenti del Sistema. Il comma specifica, inoltre, che la partecipazione al Sistema non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, in linea con il principio di invarianza finanziaria.

Il comma 3 demanda al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, previa acquisizione delle opportune informazioni dalle altre autorità competenti e d'intesa con le stesse, l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, di linee-guida operative e di orientamento del Sistema. Le linee-guida sono finalizzate a: garantire l'effettività e l'efficacia del coordinamento investigativo; promuovere attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi; favorire l'adozione di moduli organizzativi comuni, nonché la circolazione di conoscenze e protocolli operativi. È altresì previsto che

tali linee-guida siano aggiornate con cadenza almeno biennale, assicurando un adeguamento continuo alle evoluzioni normative e operative.

Il comma 4 stabilisce che si provvede nei limiti delle risorse umane già disponibili a legislazione vigente, escludendo pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11 ***(Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali)***

Il comma 1 prevede che, entro il 21 maggio 2027, il Parlamento elabori e pubblichi la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali. La disposizione individua dunque il Parlamento quale soggetto titolare dell'adozione della Strategia, fissando un termine certo per la sua definizione, in attuazione delle previsioni della direttiva europea in materia di tutela penale dell'ambiente.

Il comma 2 definisce il contenuto generale della Strategia nazionale, stabilendo che essa dovrà individuare gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per il loro conseguimento, nonché le misure strategiche e normative idonee a raggiungere e mantenere un elevato livello di contrasto ai crimini ambientali. La disposizione configura la Strategia come uno strumento di indirizzo e programmazione delle politiche pubbliche in materia.

Il comma 3 elenca i contenuti minimi della Strategia nazionale dovendo questa comprendere: gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, inclusi i profili transfrontalieri, nonché le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento (lettera *a*)); la definizione dei ruoli e delle responsabilità delle autorità competenti coinvolte nel contrasto ai reati ambientali, con riferimento al coordinamento e alla cooperazione tra autorità nazionali e organismi dell'Unione europea, nonché al supporto alle reti europee operanti nel settore (lettera *b*)); le modalità di sostegno ai professionisti impegnati nell'attività di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future (lettera *c*)); le misure finalizzate ad accrescere il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia ambientale (lettera *d*)). La disposizione delinea quindi un approccio integrato, che affianca agli strumenti repressivi profili organizzativi, di coordinamento e di sensibilizzazione.

Il comma 4 prevede infine che la Strategia nazionale sia oggetto di revisione e aggiornamento con cadenza triennale, entro il 21 maggio, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi. L'aggiornamento deve tener conto degli sviluppi normativi e delle tendenze emergenti, nonché delle minacce poste dalla criminalità ambientale, al fine di garantire l'adequatezza e l'efficacia nel tempo dello strumento di programmazione.

Articolo 12 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

La disposizione stabilisce che le amministrazioni interessate dalle norme riportate nel provvedimento in esame provvederanno all'attuazione del decreto con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia che il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (entrambe recepite nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121).

La direttiva ha la finalità di implementare il livello di tutela dell'ambiente, comprendendo i suoi elementi fondamentali, quali aria, acqua, suolo nonché gli ecosistemi, la fauna e la flora e promuovendo la qualità ambientale in tutte le sue forme.

Lo strumento comunitario include nuove categorie di reati basate su violazioni più gravi della normativa europea, e per rafforzare l'effetto deterrente, implementa l'impianto sanzionatorio attraverso la previsione di sanzioni penali più efficaci, proporzionate e dissuasive, affiancando il diritto penale a quello amministrativo per una migliore tutela dei diritti fondamentali.

Infine, ulteriori aspetti innovativi rispetto alla disciplina previgente riguardano l'introduzione di circostanze aggravanti e attenuanti e la predisposizione, da parte degli Stati membri, di una strategia nazionale in materia di lotta contro i reati ambientali.

Lo schema di decreto si compone di 12 articoli, suddivisi in quattro Titoli, che vengono esaminati dalla RT soprattutto sotto il profilo degli aspetti economico-finanziari.

L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto delegato, che lo attua la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

La norma ha natura ordinamentale.

Ribadisce che l'articolo 2 introduce alcune definizioni, funzionali alla uniforme applicazione della disciplina comunitaria in merito all' "habitat all'interno di un sito protetto" e di "ecosistema".

Evidenzia che la disposizione normativa ha carattere definitorio. La sua finalità è propedeutica a fornire una uniforme applicazione della disciplina comunitaria, recependo le definizioni di cui all'art. 2 della direttiva.

Dal punto di vista finanziario non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ribadisce che l'articolo 3 apporta modifiche al titolo VI-*bis* del Codice penale, ovvero ai delitti contro l'ambiente. Le modifiche più rilevanti riguardano l'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici e la riformulazione e rimodulazione di numerosi articoli del Codice penale.

Alla lettera *a*) l'articolo 32-*quater* attua un coordinamento normativo in materia di pena accessoria alla sentenza di condanna con l'inserimento dell'introducendo articolo 452-*bis*.1.

Alla lettera *b*) l'articolo 240-*bis* attua un coordinamento normativo in materia di confisca allargata estesa anche all'introducendo articolo 452-*bis*.1.

Alla lettera *c*), numeri 1), 2) e 3), l'art. 452-*bis* viene modificato al comma 1, con l'aggiunta delle parole "di un habitat" dopo le parole "di un ecosistema", e con la previsione al comma 2, di una serie di circostanze aggravanti a effetto speciale, qualora l'inquinamento è prodotto, alternativamente, in un'area sottoposta a particolari vincoli (paesaggistici, ambientali, storici, artistici, architettonici), o in danno di specie animali vegetali protette o di un ecosistema di dimensioni notevoli, e infine quando

l'inquinamento di un habitat si verifica all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta ai particolari vincoli summenzionati.

Con la lettera *d)* s'introduce l'art. 452-*bis*.1, rubricato "Commercio di prodotti inquinanti", con il quale si punisce chiunque abusivamente immette sul mercato o comunque mette in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni, cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative di suolo o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il suddetto delitto prevede, inoltre, come circostanza aggravante comune, l'insorgenza di un pericolo per la vita o l'incolumità di una o più persone un pericolo per gli elementi naturali dell'acqua, del suolo, dell'aria, per flora, fauna o per un ecosistema. Inoltre, si stabilisce come circostanza aggravante ad effetto speciale, quando alternativamente l'inquinamento è prodotto o in un'area sottoposto a particolare vincolo (paesaggistico, ambientale, storico, artistico) oppure quando il danno prodotto interessi specie animali o vegetali protette o un ecosistema di dimensioni notevoli o abbia, su quest'ultimo un effetto durevole.

Alla lettera *e)* si apportano modifiche all'articolo 452-*ter* estendendo l'ipotesi criminosa ivi prevista come conseguenza delle condotte di cui all'articolo 452-*bis*.1 oltre che dell'articolo 452-*bis* e aumentando la pena prevista per le lesioni gravissime e per la morte conseguenti ai reati.

Con la lettera *f)* s'introducono gli articoli 452-*quinqüesdecies* e 452-*sexiesdecies* con i quali vengono rispettivamente sanzionate condotte abusive compiute in danno dell'ambiente e previste le circostanze aggravanti per tali reati con l'aumento delle rispettive sanzioni.

Con la lettera *g)* viene abrogato l'art. 733-*bis*, in modo tale da armonizzare la disciplina codicistica alle nuove disposizioni introdotte con lo schema di decreto di recepimento della direttiva europea.

Rileva che le disposizioni innovative introdotte dall'articolo 3 comportano una importante modifica delle disposizioni codicistiche interne, le quali recepiscono le pretese sanzionatorie della direttiva, sia dettagliando le modalità esecutive delle nuove condotte incriminatrici, sia fornendo le opportune definizioni per una corretta interpretazione della materia,

In proposito, assicura che l'introduzione delle nuove fattispecie di reato e i conseguenti adeguamenti normativi alle disposizioni codicistiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia che gli articoli 4 e 5 del decreto delegato introducono ulteriori nuove fattispecie di reato.

Con l'articolo 4 viene introdotto il reato di Produzione e commercio di sostanze ozono lesive, con il quale si punisce - richiamando il trattamento sanzionatorio dell'articolo 452-*bis* c.p. - chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro

o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera *a*), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Parimenti, è punita la condotta di chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera *b*),_di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Anche in tal caso, se taluno dei fatti sopra indicati è commesso per colpa grave, le pene previste sono diminuite.

Con l'articolo 5, che introduce il reato di produzione e commercio di gas a effetto serra, al primo comma si punisce chiunque abusivamente produce, importa o esporta gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'art. 2 lett. *a*) del Regolamento UE 2024/573, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono fluorurati a effetto serra il cui funzionamento dipende da tali gas. La sanzione prevista è la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a 150.000. Si prevede, inoltre, che chiunque abusivamente immette sul mercato o usa o rilascia le sostanze di cui al primo comma, venga punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da 1.000 a 50.000 euro.

La RT afferma che le disposizioni normative esaminate danno attuazione rispettivamente alle lettere *p*), *s*) e *t*) del paragrafo 2 - articolo 3 della direttiva comunitaria, introducono nuove fattispecie incriminatrici.

Dal punto di vista finanziario, assicura che le disposizioni sono di natura precettiva e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 stabilisce quali siano le disposizioni del codice penale che sono applicabili alla tipologia di reati descritti al Titolo II del presente provvedimento, estendendo alle citate fattispecie le disposizioni di cui agli articoli 452-*decies*, 452-*undecies* e 452-*duodecies* c.p. così assicurando a tali reati lo stesso trattamento sanzionatorio già previsto per i crimini ambientali nonché conformandosi alle disposizioni della legge delega (art. 9 lettere *a*) e *c*)).

In particolare, rileva anche alle ipotesi illecite previste in tale titolo del provvedimento si estende la disciplina della confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, ivi compresa la previsione della confisca per equivalente nonché il regime del ravvedimento operoso e del ripristino dello stato dei luoghi a seguito della sentenza di condanna.

Evidenzia che le disposizioni ivi previste equiparano la disciplina di tutti i reati ambientali, uniformando il trattamento sanzionatorio ed accessorio alla irrogazione della condanna e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti connessi si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che l'articolo 7 prevede che la condanna per i reati di cui al titolo VI-*bis* del codice penale e di cui al presente titolo comporta la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell'articolo 36 del codice penale. Al comma 2 è precisato che i dati

personali della persona condannata siano riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

Dal punto di vista finanziario la RT evidenzia che agli adempimenti relativi alla pubblicazione della sentenza di condanna, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale, nei casi previsti dal presente articolo, l'amministrazione della giustizia provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia che nell'ambito del Titolo III «Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231» l'articolo 8 recepisce le indicazioni degli articoli 6 e 7 della direttiva europea, con un intervento sulla responsabilità da reato dell'ente - in ottica di ampliamento del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità, alla luce delle modifiche apportate dagli articoli precedenti - nonché sulla disciplina delle sanzioni. In particolare, l'intervento sull'articolo 25-*undecies* del d.lgs. n. 231/2001 in tema di «Reati ambientali» delle persone giuridiche, conservando l'attuale sistema sanzionatorio per quote, introduce mirati innalzamenti dei livelli sanzionatori, pur nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto del carico punitivo complessivo che può determinarsi in applicazione delle regole generali, per l'applicazione anche delle altre severe conseguenze (a cominciare da quelle a contenuto interdittivo) previste dal legislatore.

Rileva che, dal punto di vista finanziario, la disposizione, che prevede un globale inasprimento delle sanzioni pecuniarie per responsabilità penale delle persone giuridiche per i reati ambientali, in attuazione della previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), della legge delega, è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica in termini di maggiori entrate, allo stato, non quantificabili.

In linea più generale, evidenzia poi che l'assetto sanzionatorio complessivo delle disposizioni incriminatrici di nuova introduzione contenute negli articoli che precedono appare in linea con i principi che regolano i rapporti tra sanzioni penali ed amministrative.

Si tratta infatti di fattispecie già sul piano astratto non esattamente coincidenti nei loro elementi costitutivi, che perseguono finalità differenti da quelle proprie dell'apparato sanzionatorio amministrativo che risulta pertanto ad esse complementare.

In tal modo appaiono rispettati – prosegue la RT - i criteri di proporzionalità e necessità richiesti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per valutare il rapporto tra i due procedimenti, rimanendo una questione di fatto affidata all'autorità giudiziaria la valutazione circa la sussistenza o meno di un *bis in idem* (in tal senso, cfr. Cass. 45974 del 2024 che ha tenuto conto di Corte cost. n. 149 del 2022).

Riferisce sull'articolo 9 che il comma 1 assegna al Ministero della giustizia il compito di inviare ogni anno alla Commissione europea tutta una serie di dati statistici relativi ai delitti di cui al libro II, titolo VI-*bis*, del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai delitti di cui al presente decreto, in relazione al numero di reati iscritti, alle archiviazioni, al numero delle persone fisiche e giuridiche coinvolte e alle sanzioni comminate. Il comma 2 prevede che il Ministero

della giustizia pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

Evidenzia che dal punto di vista finanziario la norma, finalizzata ad individuare il Ministero della giustizia quale autorità competente per la raccolta dei dati statistici relativi ai delitti di cui al libro II, titolo VI-*bis*, del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai delitti di cui al presente decreto, per la conseguente trasmissione, con cadenza annuale, alla Commissione europea e per la pubblicazione in apposita sezione del proprio sito istituzionale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i relativi adempimenti saranno fronteggiati dall'amministrazione attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, evidenzia che, nell'ambito delle strutture dipartimentali del Ministero della giustizia, opera la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, quale Ufficio del sistema statistico nazionale (SISTAN), con i compiti previsti dal decreto legislativo n. 322 del 1989, compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria, la redazione del programma statistico nazionale (PSN) attraverso l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari, gestendo rapporti con organismi europei e internazionali di settore.

Tali attività saranno svolte anche attraverso l'utilizzo dell'apposita sezione dei dati statistici del sito istituzionale del Ministero della giustizia, provvedendo all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

In relazione all'articolo 10 rileva che la norma istituisce il «Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale» presso la Procura generale presso la Corte di cassazione per assicurare il coordinamento e la cooperazione tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali, e ne disciplina il funzionamento.

Dell'organismo fanno parte:

- a) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e il suo delegato;
- b) i Procuratori generali presso le Corti d'appello e i loro delegati;
- c) il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato.

In particolare, il comma 2 prevede che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione è il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento nell'ambito delle attività di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale, con possibilità di fissare riunioni estese alla partecipazione dei rappresentanti di uffici giudiziari non facenti parte del Sistema. Per la partecipazione al Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 3 assegna al Procuratore generale presso la Cassazione, acquisite le opportune informazioni dalle altre autorità competenti di cui al comma 1, il compito di

provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ad emanare le linee-guida operative e di orientamento del Sistema, volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli, programmando le opportune iniziative. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale.

Dal punto di vista finanziario, la RT evidenzia che agli adempimenti derivanti dal funzionamento del Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, trattandosi di attività rientranti nelle competenze di natura istituzionale delle diverse autorità giudiziarie requirenti, potrà farsi fronte a valere delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Specifica che l'attività di coordinamento non determina la costituzione di un nuovo organismo, ma il compimento di adempimenti finalizzati alla cooperazione tra diversi organi già esistenti, volti a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli.

Ai componenti del Sistema di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Come espressamente previsto dal comma 4, infatti, alle attività di supporto al Sistema di coordinamento si provvede nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia che l'articolo 11, rubricato «Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali», dà attuazione all'articolo 21 della direttiva nonché alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *e*), della legge delega e prevede, al comma 1, che entro il 21 maggio 2027 il Parlamento elabori e pubblichi la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali.

I successivi commi descrivono il contenuto della Strategia nazionale di contrasto, individuando gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli,

Infine, il comma 4 prevede la revisione e l'aggiornamento ogni tre anni, entro il 21 maggio, della Strategia nazionale, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonché delle minacce poste dalla criminalità ambientale.

Conclude riferendo che la disposizione ha una finalità programmatica e chiarificatrice della strategia di contrasto ai crimini ambientali. Indica il Parlamento come l'organo deputato a elaborare tale Strategia entro il 21 maggio 2017, specificando come obiettivo quello di definire gli obiettivi, i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità coinvolte nella lotta contro tali tipi di reati, le modalità di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto nonché tutte le misure necessarie per aumentare il livello di consapevolezza dei cittadini.

Assicura che dal punto di vista finanziario, l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale compito rientra nell'attività

istituzionale dell'organo parlamentare. Ai relativi adempimenti, quindi, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

La RT rileva, infine, che l'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria e prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in relazione alle nuove fattispecie di reato introdotte dal testo in esame, sarebbero utili ulteriori elementi informativi in merito all'ipotizzabile impatto in termini di fabbisogni di risorse sia relativamente alle attività istruttorie volte all'accertamento e alla repressione dei nuovi reati, sia relativamente ai procedimenti volti alla comminazione delle sanzioni penali, dal momento che la sostenibilità di tali adempimenti è espressamente prevista a valere sulle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Sull'articolo 9, finalizzato ad individuare il Ministero della giustizia quale autorità competente per la raccolta dei dati statistici relativi ai delitti di cui al libro II, titolo VI-*bis*, del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai delitti di cui al presente decreto, per la conseguente trasmissione, con cadenza annuale, alla Commissione europea, e per la pubblicazione dei dati in apposita sezione del proprio sito istituzionale, si conviene con la RT che la disposizione non è di per sé suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i relativi adempimenti potranno essere fronteggiati dall'Amministrazione attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sull'articolo 10, che istituisce il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale presso la Procura generale della Corte di cassazione, di cui faranno parte anche i Procuratori generali presso le Corti d'appello e i loro delegati e il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato, dal momento che si tratta di attività rientranti nelle ordinarie competenze di natura istituzionale delle diverse autorità giudiziarie requirenti, non ci sono osservazioni. Andrebbe soltanto valutata l'opportunità di mantenere al comma 4 la clausola che prevede che alle attività di supporto al predetto Sistema di coordinamento si provvede nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, visto che la clausola di invarianza finanziaria è riportata anche all'articolo 12 con riferimento all'intero decreto legislativo.

Sull'articolo 12, recante la clausola di invarianza, si rinvia a quanto precedentemente osservato.